

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 4 del 23 Gennaio 2016

1. PILE E ACCUMULATORI - Aperto il portale per la presentazione della comunicazione annuale 2016 sulle quantità immessa sul mercato nel corso del 2015 - Scadenza 31 marzo

Dal **13 gennaio 2016** è attivo il sistema per la presentazione della **Comunicazione annuale 2016 sulle quantità di pile e accumulatori** immessa sul mercato nel corso del 2015 da parte dei produttori iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori.

La scadenza per la presentazione della comunicazione, prevista dal D.Lgs. n. 188 del 2008, è il **31 marzo 2016**.

La scrivania personale è accessibile dalla home page del portale www.registropile.it cliccando su **Accesso al Registro Pile**.

L'accesso deve essere effettuato mediante firma digitale del legale rappresentante o di altro soggetto precedentemente delegato. Una volta fatto l'accesso la funzione da selezionare è **Comunicazione Pile**.

Le informazioni richieste nonché le modalità di compilazione e trasmissione, sono rimaste immutate rispetto al 2015.

Non è previsto il versamento di alcun diritto di segreteria.

Si segnala che nella **Sezione Profilo** è disponibile una funzione che consente al produttore ed al sistema collettivo di accedere ad un'area dove viene riassunta la propria posizione, evidenziando anche eventuali anomalie. La compilazione è assistita da funzioni di aiuto specifiche per ogni pagina.

Sullo stesso portale, nell'area Manuali, è possibile scaricare il manuale per la **presentazione della comunicazione**.

LINK:

[Per accedere al portale clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere all'Area Ambiente, il portale sugli adempimenti ambientali a carico delle imprese clicca qui.](#)

2. TABACCO E PRODOTTI CORRELATI - Pubblicato il decreto che recepisce la direttiva UE 2014/40 in materia di lavorazione, presentazione e vendita

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2015, il **Decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6**, recante "*Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE*".

Le disposizioni del presente decreto legislativo sono dirette:

- a garantire un livello elevato di **protezione della salute umana**, soprattutto per i giovani e ad adempiere agli obblighi derivanti dalla legge 18 marzo 2008, n. 75, di ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo (FCTC), nonché ad **ostacolare un eccesso di offerta e la diffusione del fumo tra i minori**;

- ad **agevolare il buon funzionamento del mercato** interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati.

Il decreto, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'art. 1, disciplina:

a) *gli ingredienti e le emissioni dei prodotti del tabacco e i relativi obblighi di segnalazione, compresi livelli massimi di emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette* (artt. 3 - 8);

b) *alcuni aspetti dell'etichettatura e del confezionamento dei prodotti del tabacco, comprese le avvertenze relative alla salute che devono figurare sulle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco e sull'eventuale imballaggio esterno, come pure la tracciabilità e gli elementi di sicurezza che sono applicati ai prodotti del tabacco* (artt. 9 - 17);

c) *le vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco e dei prodotti correlati* (art. 19);

d) *l'obbligo di effettuare una notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione* (art. 20);

e) *l'immissione sul mercato e l'etichettatura di alcuni prodotti correlati ai prodotti del tabacco, ossia le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica e i prodotti da fumo a base di erbe* (artt. 21 - 23);

f) *il divieto di immissione sul mercato del tabacco per uso orale* (art. 18).

Importanti, inoltre, tutta una serie di disposizioni finalizzate alla **tutela dei minori** come:

- il divieto di fumo nelle pertinenze esterne degli ospedali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pediatrici, nonché nelle pertinenze esterne dei singoli reparti pediatrici, ginecologici, di ostetricia e neonatologia (art. 24, comma 1);

- il divieto di fumo in autoveicoli in presenza di minori e donne in gravidanza (art. 24, comma 2);

- il divieto di **vendita ai minori** di sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica con presenza di nicotina e prodotti di nuova generazione (art. 24, comma 3);

- la verifica dei **distributori automatici**: i distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti del tabacco ovvero sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica contenenti nicotina, dotati di un **sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica dell'acquirente** e considerati idonei per la lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione, possono essere sottoposti all'atto dell'installazione e, comunque, devono essere **sottoposti periodicamente a verifica** effettuata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (art. 24, comma 4);

- inasprimento delle **sanzioni** per la vendita e somministrazione di prodotti del tabacco, di sigarette elettroniche e di prodotti di nuova generazione (artt. 20 e 25).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3. ABROGAZIONE DI REATI E INTRODUZIONE DI ILLECITI CON SANZIONI PECUNIARIE CIVILI - Pubblicato il decreto attuativo della riforma del sistema sanzionatorio prevista dalla L. n. 67/2014

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016, il **Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7**, recante "Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67".

L'obiettivo della riforma – si legge nel comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri - è quello di **costruire una sanzione più efficace ed effettiva** nei confronti di illeciti di più scarsa offensività, ma che comunque meritano una risposta adeguata da parte dello Stato.

Sostituire la sanzione penale con la sanzione pecuniaria civile, associata al risarcimento del danno alla parte offesa, non solo determinerà più certezza nel colpire il responsabile dell'illecito, ma libererà le procure da affari di scarsa rilevanza che troppo spesso non trovano sanzione a causa dell'ingolfamento degli affari in ambito penale.

Si ritiene che la **certezza di una sanzione pecuniaria civile** di carattere economico e del risarcimento del danno abbia più forza di prevenzione e di tutela della persona offesa riguardo a tali illeciti rispetto ad un eventuale, ma molto spesso non effettivo, processo penale. La persona offesa potrà così ricorrere al giudice civile per il risanamento del danno.

Il magistrato, accordato l'indennizzo, per alcuni illeciti stabilirà anche una sanzione pecuniaria che sarà incassata dall'erario dello Stato.

Il catalogo degli illeciti civili comprende l'ingiuria, il furto del bene da parte di chi ne è comproprietario e quindi in danno degli altri comproprietari, l'appropriazione di cose smarrite: per questo gruppo di illeciti la sanzione va da cento a ottomila euro.

Raddoppia invece la sanzione civile per gli illeciti relativi all'uso di scritture private falsificate o la distruzione di scritture private.

Sono stati esclusi alcuni reati di occupazione di beni immobili privati, che presentano una offensività elevata, quali l'usurpazione di immobili, l'invasione di terreni o edifici, la deviazione di acque e modifica dello stato dei luoghi. Si tratta di fattispecie sanzionatorie del passato che tuttavia colpiscono condotte oggi in espansione, quale l'occupazione abusiva di alloggi o case di villeggiatura.

Il gettito della sanzione civile, che ha natura pubblicistica ed è devoluta allo Stato e che si aggiunge al risarcimento del danno nei confronti della persona offesa, sarà devoluto a Cassa Ammende, e servirà pertanto a incrementare il plafond già oggi destinato a progetti di riqualificazione dell'edilizia giudiziaria e per il reinserimento sociale dei detenuti.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4. DEPENALIZZAZIONE DI REATI - Pubblicato il decreto attuativo della riforma del sistema sanzionatorio prevista dalla L. n. 67/2014

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016, il **Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8**, recante "Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67".

L'obiettivo della riforma – si legge nel comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri - è quello di **trasformare alcuni reati in illeciti amministrativi**, anche per deflazionare il sistema penale, sostanziale e processuale, e per rendere più effettiva la sanzione. Si ritiene infatti che rispetto a tali illeciti abbia più forza di prevenzione, generale e speciale, una sanzione certa in tempi rapidi che la minaccia di un processo penale che per il particolare carattere dell'illecito e per i tempi stessi che scandiscono il procedimento penale rischia di causare la mancata sanzione.

Il decreto riprende le proposte della commissione ministeriale (costituita con D.M. 27 maggio 2014) presieduta dal prof. Francesco Palazzo e si articola in interventi sia sul Codice penale che sulle leggi speciali.

Sono quindi **depenalizzati tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda** previsti al di fuori del codice penale e una serie di reati presenti invece nel codice penale.

Rimangono dentro il sistema penale, e quindi **esclusi dal provvedimento**, i reati che pur prevedendo la sola pena della multa o dell'ammenda attengono alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ambiente territorio e paesaggio, sicurezza pubblica, giochi d'azzardo e scommesse, armi, elezioni e finanziamento ai partiti.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5. FINANZIAMENTI BEI - Pubblicato il decreto che regola l'attuazione degli interventi della Sezione speciale "Progetti di ricerca e innovazione"

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2015, il **decreto 6 novembre 2015, recante "Attuazione degli interventi della Sezione speciale «Progetti di ricerca e innovazione» del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese"**.

Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione di quanto previsto all'art. 1, comma 48, lett. b) della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), definisce i criteri, le modalità di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio di **finanziamenti BEI (Banca europea per gli investimenti)**, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia della **Sezione speciale** in relazione al portafoglio garantito, nonché le modalità di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia (art. 2).

Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, la BEI comunicherà al Gestore del Fondo **la data di avvio della fase di costruzione del portafoglio di finanziamenti BEI** e a decorrere da tale data, diverrà operativa la Sezione speciale. Nel caso in cui non intervenga la predetta comunicazione, l'operazione si considera avviata decorso il termine di 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Dell'avvio dell'operazione di **Risk sharing finance facility per l'innovazione industriale** sarà data comunicazione sui siti Internet del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Fondo e della BEI (art. 3).

Sono finanziabili:

- i **progetti di ricerca, sviluppo e innovazione** finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti;
- i **progetti caratterizzati da un elevato contenuto innovativo e/o tecnologico**, finalizzati alla industrializzazione di prodotti, servizi o processi;

- **altri progetti che la BEI consideri ammissibili e finanziabili** a titolo di innovazione sulla base delle proprie linee di valutazione, che siano realizzati da imprese di qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle PMI, alle reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese.

I progetti, ai fini dell'ammissibilità ai fondi BEI e alla conseguente garanzia della Sezione speciale, devono essere **realizzati sul territorio nazionale** e devono avere una *dimensione finanziaria*:

a) non inferiore a euro 15.000.000,00, nel caso di progetti finanziabili con finanziamento diretto BEI;

b) compresa tra un valore minimo di euro 500.000,00 e un valore massimo di euro 25.000.000,00, nel caso di progetti finanziati con finanziamenti dipendenti conseguenti a un finanziamento intermedio BEI (art. 4).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito del Fondo di garanzia clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito della BEI \(EIB – European Investment Bank\) clicca qui.](#)

6. RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Approvati, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri 11 decreti attuativi

Il Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2016 ha approvato, in esame preliminare, i seguenti undici decreti legislativi delle molteplici deleghe previste dalla L. n. 124/2015 (c.d. "*Riforma Madia*") in materia di riforma della Pubblica Amministrazione:

1) Modifiche in materia di licenziamento – Previste modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2) Norme in materia di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali.

3) Razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato – Prevista la eliminazione delle duplicazioni delle funzioni e la gestione associata dei servizi comuni. Previsto l'assorbimento del Corpo forestale nell'Arma dei Carabinieri. Si introduce in Italia il 112 europeo, un numero unico per le emergenze.

4) Dirigenza sanitaria – Prevista la istituzione, presso il Ministero della salute, di un elenco nazionale di quanti hanno i requisiti per la nomina a direttore generale delle Aziende sanitarie italiane.

5) Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblica e trasparenza - Reso strutturale il sito "soldi pubblici" che ha consentito nell'ultimo anno di scalare di otto posizioni il ranking mondiale sulla trasparenza. Prevista l'introduzione dell'obbligo di pubblicare in forma aggregata e disaggregata l'ammontare complessivo delle retribuzioni dei dirigenti della Pubblica amministrazione. Ogni singola amministrazione sarà obbligata ad indicare in modo chiaro le spese complessive e, in dettaglio, le retribuzioni dei dirigenti. Si prevede l'accesso dei cittadini a tutti i dati in possesso dell'amministrazione. L'accesso ai dati è gratuito e la richiesta andrà soddisfatta in 30 giorni.

6) Norme di riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche - Si prevede la drastica riduzione delle società partecipate inutili: le scatole vuote, le società inattive, le micro e quelle che non producono servizi indispensabili alla collettività.

7) Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale

8) Modifica e integrazione del codice dell'amministrazione digitale - Il cambiamento strutturale del rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione è affidato a un'identità digitale, attraverso cui accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, e al domicilio digitale (SPID), in collegamento con l'anagrafe della popolazione residente.

9) Norme in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) – Si potrà presentare presso un unico ufficio, anche in via telematica, un unico modulo standard e valido in tutto il paese. La pubblica amministrazione destinataria della SCIA pubblicherà sul proprio sito istituzionale il modello unificato e standardizzato e indicherà l'ufficio unico al quale dovrà recarsi l'interessato. L'eventuale richiesta al cittadino di documenti ulteriori rispetto a quelli previsti sarà considerata inadempimento sanzionabile sotto il profilo disciplinare.

10) Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi – Previsto l'abbattimento dei tempi lunghi attraverso l'attivazione della Conferenza semplificata, che non prevede riunioni fisiche ma solo l'invio di documenti per via telematica, e la Conferenza simultanea con riunione (anche telematica) che si svolge solo quando è strettamente necessaria. In entrambi i casi si considera

acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse. Al massimo entro 5 mesi si avrà una risposta.

11) Norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi - Accanto o in alternativa a procedure ordinarie (Conferenza dei servizi, silenzio assenso), Comuni e Regioni potranno individuare, con cadenza annuale, investimenti strategici di grande rilevanza finanziaria e forte impatto occupazionale per i quali richiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri una procedura accelerata.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti dei singoli decreti clicca qui.](#)

7. FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI - Pubblicato il decreto che stabilisce il riparto delle risorse finanziarie per l'anno 2015

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, il **decreto 31 luglio 2015** della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, recante *"Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche giovanili volto a promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi per agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abilitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi"*.

Ricordiamo che il **Fondo per le politiche giovanili** è stato istituito dall'art. 19, comma 2, del D.L. n. 223/2006, convertito dalla L. n. 248/2006, *"al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi"*.

Il Fondo per le politiche giovanili, è destinato a finanziare, **per l'anno 2015**, le azioni ed i progetti di rilevante interesse nazionale, nonché le azioni ed i progetti destinati al territorio, individuati d'intesa con gli Enti territoriali, secondo i seguenti criteri di riparto:

- con **euro 2.339.632,68** le "Azioni e progetti di rilevante interesse nazionale" (art. 2);
- con **euro 1.525.847,40** le "Azioni e progetti destinati alle Regioni e alle Province Autonome" (art. 3);
- con **euro 1.220.677,92** le "Azioni e progetti destinati al territorio" (art. 4).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale clicca qui.](#)

8. INAIL - Pubblicato il bando per il finanziamento di una campagna nazionale di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale b. 14 del 19 gennaio 2016, l'**avviso di pubblicazione del bando INAIL** che mette a disposizione **14.589.896,00 euro** per il finanziamento di una campagna nazionale di rafforzamento della **formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nelle piccole, medie e micro imprese**, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*).

I **soggetti destinatari** della campagna di formazione sono:

- datori di lavoro delle piccole, medie e microimprese;
- piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del Codice civile;
- lavoratori compresi quelli stagionali, delle piccole, medie e microimprese;
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST) delle piccole, medie e microimprese;
- soggetti individuati ex art. 21, del decreto legislativo n. 81/2008 e precisamente: *le imprese familiari di cui all'art. 230-bis C.C., i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'art. 2222 C.C., i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono.*

Sono **ammessi a finanziamento** progetti realizzati in almeno quattro Regioni (una Regione per ciascuna delle seguenti quattro macroaree: nord, centro, sud, isole) che prevedano il ricorso a docenti in possesso di una comprovata esperienza, almeno triennale, di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'entità delle **risorse previste** per il bando è pari a complessivi **euro 14.589.896,00**.

Il suddetto importo viene frazionato in misura paritaria per ciascun ambito progettuale, per un importo pari a euro 2.431.649,33.

Il **finanziamento erogabile** è compreso tra un massimo di euro 800.000,00 ed un minimo di euro 200.000,00 (comprensivi dell'eventuale I.V.A.).

Ciascun progetto di formazione sarà finanziato per un importo pari al totale dei costi ammissibili, sostenuti per la sua realizzazione e documentati.

Può essere richiesta un'**anticipazione del finanziamento** fino al 30% dell'importo del finanziamento concesso.

La **domanda**, unitamente a tutta la documentazione indicata nel bando, deve essere presentata **entro le ore 13 del giorno 19 aprile 2016** mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnata a mano da un incaricato del soggetto attuatore all'indirizzo indicato nel bando.

Chiarimenti e informazioni sul presente bando possono essere richiesti all'indirizzo di posta elettronica: dcprevenzione@inail.it.

Eventuali chiarimenti di portata generale saranno oggetto di **specifiche FAQ** pubblicate in apposita sezione del sito INAIL.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del bando con la relativa modulistica per l'inoltro delle domande dal sito ufficiale dell'INAIL clicca qui.](#)

9. COMMISSIONI TRIBUTARIE - Pubblicata la versione aggiornata della Carta dei Servizi

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, la versione aggiornata della **Carta dei servizi delle Commissioni tributarie**, aggiornata con le novità introdotte dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 (*Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23*).

Si tratta del documento con cui ogni Ente erogatore di servizi assume una serie di impegni nei confronti della propria utenza in ordine alle modalità della loro erogazione, gli standard di qualità e le modalità di tutela previste.

Il documento, unico per tutti e 124 gli uffici di segreteria dislocati sul territorio nazionale (Vedi: Tabella G allegata alla Carta), vuole assicurare, un identico trattamento a tutti i cittadini che si rivolgano alle Commissioni tributarie, a prescindere dal loro luogo di residenza.

La Carta rappresenta una sorta di "**patto di qualità**" degli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie, consentendo al cittadino che affronta il processo tributario di conoscere i servizi e le loro modalità di erogazione al fine di poter esercitare consapevolmente i propri diritti.

Il documento, unico per tutti e 124 gli uffici di segreteria dislocati sul territorio nazionale, vuole assicurare, un identico trattamento a tutti i cittadini che si rivolgano alle Commissioni tributarie, a prescindere dal loro luogo di residenza.

Il documento è composto da **16 capitoli** che vanno dai servizi resi dalle Commissioni tributarie (Cap. 2 – 15) a cosa fare per segnalare i disservizi in caso di mancato rispetto degli impegni indicati nella Carta dei Servizi stessa (Cap. 16).

In caso di **mancato rispetto degli impegni** indicati nella presente Carta dei Servizi, gli interessati potranno segnalare per iscritto gli eventuali disservizi riscontrati:

- al seguente indirizzo di posta elettronica: df.dgt.uff01@finanze.it, indicando le proprie generalità, l'oggetto e il motivo della segnalazione;

- tramite servizio postale, all'indirizzo: Ministero Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione della Giustizia tributaria, Via dei Normanni, 5, 00184 Roma.

L'Amministrazione fornirà una risposta **entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione**.

LINK:

[Per scaricare il testo della Carta dei Servizi clicca qui.](#)

LINK:

[Per conoscere le sedi delle Commissioni tributarie regionali e provinciali clicca qui.](#)

10. COLLEGATO AMBIENTALE - Pubblicata la legge n. 221 del 2015 che promuove la Green Economy e la sostenibilità ambientale

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016, la **LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221**, recante "**Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali**".

La L. n. 221/2015 - collegato alla legge di stabilità per il 2014, c.d. "**Collegato ambientale**" - contiene misure in materia di tutela della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche.

La legge è composta da **79 articoli** suddivisi in **11 Capi**, e da **un allegato**.

Con la pubblicazione del "**Collegato ambientale**" il nostro Paese ha, per la prima volta, uno strumento che **promuove la green economy** e il **contenimento dell'uso eccessivo delle risorse naturali**.

Si tratta di un pacchetto di misure che incidono in diversi settori dell'economia verde, un disegno organico di norme che vanno nella direzione della **semplificazione e della promozione del riutilizzo delle risorse** con l'obiettivo di concepire un nuovo modello di sviluppo basato sulla **sostenibilità ambientale** attraverso una serie di semplificazioni e di incentivi che premiano i comportamenti virtuosi di consumatori, produttori e istituzioni in campo ambientale.

Ermete Realacci, presidente della Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici della Camera, ha definito questa legge "**una piccola finanziaria verde che aiuta la società e le imprese ad andare nella direzione di un'economia più green e circolare**".

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della L. n. 221/2015 clicca qui.](#)

10.1. L. N. 221/2015 - COLLEGATO AMBIENTALE - Nuove disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi - Forti riduzioni sugli importi delle garanzie richieste alle imprese appaltatrici certificate

L'**articolo 16** interviene sulla disciplina delle garanzie a corredo dell'offerta nei contratti pubblici, di cui all'art. 75 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di prevedere la **riduzione del 30%** dell'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema di ecogestione e audit EMAS o e una **riduzione del 20%** per quelli con certificazione ambientale ai sensi della norma tecnica UNI EN ISO 14001, nonché per gli operatori in possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea Ecolabel, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è **ridotto del 15%** per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o Carbon footprint di prodotto ai sensi della norma UNI EN ISO/TS 14067.

Inoltre, si inserisce tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 83 del Codice dei contratti:

- il **possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE)** in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30% del valore delle forniture o delle prestazioni oggetto del contratto stesso;
- la **considerazione dell'intero ciclo di vita dell'opera**, del bene o del servizio nel costo di utilizzazione e manutenzione, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione (riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, emissioni inquinanti e costi complessivi di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici);
- la **compensazione delle emissioni di gas serra** associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi che saranno stabiliti in base alla raccomandazione della Commissione europea 2013/179/UE concernente le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni.

Viene, altresì, specificato che il bando, nel caso di previsione del criterio relativo al ciclo di vita, indichi, tra l'altro, il **metodo che l'amministrazione aggiudicatrice utilizza per la valutazione** dei relativi costi inclusa la fase di smaltimento e recupero. Il metodo di valutazione di tali costi dovrà rispettare le seguenti condizioni:

- a) si dovrà basare su criteri oggettivamente verificabili e non discriminatori;
- b) dovrà essere accessibile a tutti i concorrenti;
- c) si dovrà basare su dati che possono essere forniti dagli operatori economici con un ragionevole sforzo.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della L. n. 221/2015 clicca qui.](#)

10.2. L. N. 221/2015 - COLLEGATO AMBIENTALE - Nuove disposizioni per promuovere l'adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE

L'**articolo 17** reca disposizioni per **promuovere l'adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE**.

Per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituiscono elemento di preferenza:

- il possesso di registrazione al **sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)**, ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, da parte delle organizzazioni pubbliche e private interessate;
- il possesso di **certificazione UNI EN ISO 14001** emessa da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008;
- il possesso per un proprio **prodotto o servizio del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE)** ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- il possesso della **certificazione ISO 50001**, relativa ad un sistema di gestione razionale dell'energia, emessa da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del citato regolamento (CE) n. 765/2008.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della L. n. 221/2015 clicca qui.](#)

10.3. L. N. 221/2015 - COLLEGATO AMBIENTALE - Nuove disposizioni per il PAN GPP e per il consumo energetico delle lanterne semaforiche

L'**articolo 18** disciplina l'applicazione dei "**criteri ambientali minimi**" (CAM) negli **appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti dei servizi** nell'ambito delle categorie previste dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP).

Ricordiamo che il **Piano d'azione nazionale per il GPP (Green Public Procurement) - PAN GPP** è stato adottato con il Decreto Interministeriale dell' 11 aprile 2008, con l'obiettivo di massimizzare la diffusione del GPP presso gli enti pubblici in modo da farne dispiegare in pieno le sue potenzialità in termini di miglioramento ambientale, economico ed industriale. Tale Piano, come previsto dallo stesso, è stato aggiornato con il decreto 10 aprile 2013.

Il PAN GPP fornisce un quadro generale sul Green Public Procurement, definisce degli obiettivi nazionali, identifica le categorie di beni, servizi e lavori di intervento prioritarie per gli impatti ambientali e i volumi di spesa, su cui definire i 'Criteri Ambientali Minimi' (CAM).

Ulteriori disposizioni in materia di criteri ambientali minimi sono contenute nell'**articolo 19**, riguardante **l'applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici**, assegnando all'Osservatorio dei contratti pubblici il monitoraggio dell'applicazione dei criteri ambientali minimi disciplinati nei relativi decreti ministeriali e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione (PAN GPP).

Nel successivo **articolo 20**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, viene previsto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, che le **lampade ad incandescenza** utilizzate nelle **lanterne semaforiche** dovranno essere sempre sostituite - quando se ne presenti la necessità - da **lampade a basso consumo energetico**.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della L. n. 221/2015 clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più sul Piano d'azione nazionale per il GPP clicca qui.](#)

10.4. L. N. 221/2015 - COLLEGATO AMBIENTALE - Nuove disposizioni per i produttori o detentori di rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi

Con una modifica all'articolo 188 del D.Lgs. n. 152/2006, l'**articolo 30** prevede, per i produttori iniziali o i detentori dei **rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi** che non provvedono direttamente al loro trattamento, un obbligo ben preciso: dovranno **consegnarli unicamente ad imprese autorizzate** alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti

o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006.

Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi **non si applica il regime semplificato** che, di regola, vige per il trasporto di rifiuti effettuato dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio (art. 266, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006).

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della L. n. 221/2015 clicca qui.](#)

10.5. L. N. 221/2015 - COLLEGATO AMBIENTALE - Nuove misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio dei rifiuti - Riduzioni tariffarie commisurate alla quantità di rifiuti non prodotti

Due sono gli articoli nei quali si prevede disposizioni volte a incrementare la **raccolta differenziata e il riciclaggio**: l'**articolo 32**, per quanto riguarda la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati, e l'**articolo 45**, per quanto riguarda la raccolta differenziata e la riduzione della quantità dei rifiuti non riciclati.

Con una modifica all'articolo 266 del D.Lgs. n. 152/2006, l'**articolo 32** contiene disposizioni volte a **incrementare la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati e il riciclaggio**. In particolare gli **obiettivi di raccolta differenziata** (RD) possono essere riferiti al livello di ciascun Comune invece che a livello di ambito territoriale ottimale (ATO).

Un'addizionale del 20% al tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi in discarica (c.d. " **ecotassa**") viene posta direttamente a carico dei Comuni che non abbiano raggiunto le percentuali di RD.

Il superamento di determinati livelli di RD fa scattare riduzioni del predetto tributo speciale.

Viene altresì disciplinato il calcolo annuale del grado di efficienza della RD e la relativa validazione.

L'**articolo 45** consente l'introduzione di **incentivi economici**, da parte delle Regioni, **per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati** nei Comuni.

Viene altresì prevista l'adozione di programmi regionali di prevenzione dei rifiuti - o, in alternativa, la verifica della coerenza dei programmi regionali già approvati - e la promozione di campagne di sensibilizzazione.

In particolare, le Regioni, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste, quelle di volontariato, i comitati e le scuole locali attivi nell'educazione ambientale nonché' nella riduzione e riciclo dei rifiuti, potranno promuovere **campagne di sensibilizzazione** finalizzate alla riduzione, al riutilizzo e al massimo riciclo dei rifiuti.

Per favorire la riduzione della produzione, il riutilizzo ed il recupero dei rifiuti urbani, la Regione potrà affidare ad università e ad istituti scientifici, mediante apposite convenzioni, studi e ricerche di supporto all'attività degli enti locali.

Gli **articoli 34 e 35** intervengono, rispettivamente, sulla disciplina della c.d. " **ecotassa**" (dettata dai commi 24 e seguenti dell'art. 3 della L. n. 549/1995) e sulla " **tassa sui rifiuti**", al fine di estendere il tributo anche ai rifiuti inviati agli impianti di incenerimento senza recupero energetico e di modificare la destinazione del gettito derivante dal tributo.

Vengono altresì assoggettati al pagamento dell'ecotassa, nella misura ridotta del 20%, in ogni caso, tutti gli impianti classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante incenerimento a terra.

Il successivo **articolo 36** prevede la possibilità per i Comuni di prevedere **riduzioni tariffarie ed esenzioni della tassa sui rifiuti** in caso di effettuazione di attività di prevenzione nella produzione di rifiuti.

Con una modifica all'art. 1, comma 659, della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), viene previsto che le riduzioni tariffarie **dovranno essere commisurate alla quantità di rifiuti non prodotti**.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della L. n. 221/2015 clicca qui.](#)

10.6. L. N. 221/2015 - COLLEGATO AMBIENTALE - Nuove disposizioni in materia rifiuti di pannelli fotovoltaici, di RAEE e di rifiuti di pile e accumulatori

L'**articolo 41** detta disposizioni per una corretta gestione del " **fine vita**" dei **pannelli fotovoltaici, per uso domestico o professionale**, immessi sul mercato successivamente all'entrata in vigore della legge, prevedendo l'adozione di un sistema di garanzia finanziaria e di un sistema di geolocalizzazione.

L'**articolo 43** contiene disposizioni in materia di **rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE)** e di **rifiuti di pile e accumulatori**.

Tra le varie disposizioni contenute si segnalano quelle volte a disciplinare la **riassegnazione al Ministero dell'Ambiente dei proventi derivanti dalle tariffe** connesse all'attività di monitoraggio e vigilanza sui RAEE (comma 2) nonché alle attività svolte in materia di pile e accumulatori (comma 3).

Il Ministro dell'Ambiente provvederà, con propri decreti - **per quanto riguarda i RAEE** - a trasferire ai soggetti competenti la quota dei proventi relativa alla copertura degli oneri derivanti dalle rispettive attività di cui al comma 4 del medesimo articolo 41 del D.Lgs. n. 49/2014 (*funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo, del Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE e di tenuta del Registro nazionale*) e - **per quanto riguarda pile e accumulatori** - a trasferire ai soggetti competenti la quota parte dei proventi relativi alla copertura degli oneri derivanti dalle rispettive attività di cui al comma 4 dell'articolo 27 del D.M. n. 188 del 2008 (*funzionamento del Registro nazionale; espletamento delle attività del Comitato di vigilanza e controllo, ivi incluse le attività ispettive, e delle attività dell'ISPRA*).

Viene altresì stabilito che nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale che dovrà determinare criteri e modalità di trattamento dei RAEE (ulteriori rispetto a quelli fissati dalla normativa vigente contenuta nel D.Lgs. n. 49 del 2014), continuano ad applicarsi gli accordi, conclusi dal Centro di coordinamento RAEE con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori, per i soggetti che vi hanno aderito.

Viene inoltre chiarito, riguardo all'obbligo, per i sistemi individuali e collettivi, di dimostrare il possesso di un sistema di gestione della qualità, che **il possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001 è alternativo** (e non contestuale, come potrebbe sembrare dal testo attualmente vigente) **alla certificazione EMAS**.

Riguardo ai **rifiuti di pile e accumulatori** viene precisato, all'interno del Codice dell'ambiente (art. 227), che ad essi si applica la disciplina speciale prevista dal D.Lgs. 188 del 2008, di attuazione della disciplina dell'UE, contenuta nella direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della L. n. 221/2015 clicca qui.](#)

10.7. L. N. 221/2015 - COLLEGATO AMBIENTALE - Nuove disposizioni in materia dei rifiuti in discarica

L'articolo 46 (*Disposizione in materia di rifiuti non ammessi in discarica*) prevede l'**abrogazione della lett. p) del comma 1, dell'art. 6, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36**, mettendo così fine alle continue proroghe che si rinnovavano annualmente dal 2007.

L'ultima è quella prevista dall'articolo 8, comma 3, del D.L. n. 210/2015 (c.d. "*Decreto Milleproroghe*"), che dispone la **proroga al 29 febbraio 2016** del termine ultimo per stoccare in discarica rifiuti con PCI (*Potere calorifico inferiore*) superiore 13.000 Kj/Kg.

Il divieto di conferire nelle discariche i rifiuti con un PCI superiore a 13.000 kj/kg era stato introdotto dal citato D.Lgs. n. 36/2003 con l'obiettivo di potenziare il recupero energetico di questi rifiuti mediante processi di termovalorizzazione. Tale divieto non è però mai entrato in vigore ed è stato oggetto di numerose proroghe (ben nove!) nel corso degli anni.

I continui rinvii si sono resi necessari data l'assenza in Italia di strutture in grado di consentire la termovalorizzazione dell'intera quantità di rifiuti aventi un PCI superiore a 13.000 kj/kg e che pertanto andrebbero smaltiti all'estero con un pesante aumento dei costi per le imprese.

L'articolo 47 (*Aggiornamento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti in discarica*) provvede alla sostituzione dell'art. 5 del citato D.Lgs. n. 36/2003, nel quale si prevede che entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascuna Regione dovrà elaborare ed approvare un apposito programma per la **riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica** ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del D.Lgs. n. 152/2006, allo scopo di raggiungere a livello di ambito territoriale ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale, i seguenti obiettivi:

- a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante;
- b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;
- c) entro quindici anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante.

L'articolo 48 (*Rifiuti ammessi in discarica*) prevede una modifica dell'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2003, con l'aggiunta di un nuovo periodo alla lettera b). A seguito di tale modifica, il comma 1 dell'art. 7 dispone ora quanto segue:

"I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione non si applica:

- a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;

b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. «**L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale individua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario ai predetti fini**».

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della L. n. 221/2015 clicca qui.](#)

10.8. L. N. 221/2015 - COLLEGATO AMBIENTALE - Disposizioni in materia di interventi di bonifica dall'amianto - Istituito un credito d'imposta e un apposito Fondo

L'articolo 56 istituisce un **credito d'imposta** per gli anni 2017-2019, per le imprese che effettuano nell'anno 2016 interventi di **bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive**.

Al fine di attuare la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 e di concorrere alla tutela e alla salvaguardia della salute e dell'ambiente anche attraverso l'adozione di misure straordinarie tese a promuovere e a **sostenere la bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto**, ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano nell'anno 2016 **interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive** ubicate nel territorio dello Stato è attribuito, nel limite di spesa complessivo di **5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019**, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per i predetti interventi nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 20.000 euro.

Il credito d'imposta è ripartito nonché utilizzato in **tre quote annuali** di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato.

Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917/1986, e successive modificazioni.

Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Con un apposito decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dovranno essere adottate le disposizioni attuative del presente articolo (commi 1 – 6).

Al fine di promuovere la realizzazione di **interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto**, a tutela della salute e dell'ambiente, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il **Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto**, con una **dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l'anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018**. Il funzionamento del Fondo sarà disciplinato con un apposito decreto del Ministro dell'Ambiente (commi 7 e 8).

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della L. n. 221/2015 clicca qui.](#)

10.9. L. N. 221/2015 - COLLEGATO AMBIENTALE - Nuove disposizioni in materia di impianti radioelettrici e di completamento della rete di banda larga mobile

In base all'**articolo 64**, i soggetti presentatori delle istanze di autorizzazione, o delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), per l'**installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici** e per gli **impianti di completamento della rete di banda larga mobile**, si devono fare carico degli oneri sostenuti dai soggetti pubblici competenti ad effettuare i controlli di cui all'art. 14 della legge n. 36 del 2001 (*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*) (*quindi delle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente - ARPA*), purché i loro pareri siano resi nei termini prescritti dai nuovi commi, da 1-bis ad 1-quinquies, dell'art. 93 del D.Lgs. n. 259 del 2003 (*Codice delle comunicazioni elettroniche*).

Pertanto:

a) Il soggetto che presenta l'**istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici** ai sensi dell'articolo 87 del D.Lgs. n. 259/2003 è tenuto al **versamento di un contributo alle spese** relative al rilascio del **parere ambientale da parte dell'organismo competente** a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purché questo sia reso **entro trenta giorni dalla comunicazione** (comma 1-bis).

b) Il soggetto che presenta la **segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)** di cui all'articolo 87-bis del citato decreto è tenuto al **versamento di un contributo per le spese**, all'atto del **rilascio del motivato parere positivo o negativo** da parte dell'organismo competente, a effettuare i controlli di tipo sanitario e ambientale previsti dall'art. 14 della L. n. 36/2001, purché questo sia reso **entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda** (comma 1-ter).

c) Il contributo previsto dal comma 1-bis e il contributo previsto al comma 1-ter dovranno essere calcolati in base a un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, i contributi previsti ai commi 1-bis e 1-ter sono pari a **250 euro** (comma 1-quater).

d) Le nuove disposizioni non si applicano nei confronti delle attività istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, peraltro già disciplinate da una specifica normativa di settore (comma 1-quinquies).

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della L. n. 221/2015 clicca qui.](#)

10.10. L. N. 221/2015 - COLLEGATO AMBIENTALE - Semplificazioni in materia di gestione di rifiuti speciali per talune attività economiche

L'articolo 69 reca "*Disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali per talune attività economiche*" a ridotto impatto ambientale, disponendo che, **le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile**, nonché i soggetti esercenti le seguenti attività: **barbieri e parrucchieri; istituti di bellezza e tatuaggio e piercing**, che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, **possono trasportarli, in conto proprio**, per una **quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno**, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento.

L'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la **compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto** di cui all'articolo 193 del medesimo D.Lgs. n. 152 del 2006, e successive modificazioni.

I formulari dovranno essere gestiti e conservati con le modalità previste dal medesimo articolo 193.

La **conservazione dei formulari** deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui sopra o tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

L'adesione, da parte dei predetti soggetti, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali **assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti**.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della L. n. 221/2015 clicca qui.](#)

10.11. L. N. 221/2015 - COLLEGATO AMBIENTALE - Disposizioni varie

L'articolo 75, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede la **rivalutazione, con cadenza triennale**, entro il 31 dicembre, della misura dei diritti speciali di prelievo istituiti in attuazione della **Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES)**.

Ricordiamo che la misura di tali diritti, previsti dall'art. 8-quinquies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è stata inizialmente determinata con il D.M. 28 maggio 1993 e successivamente aumentata del 50% dall'art. 145, comma 41 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Ora viene stabilito che la misura dei diritti speciali di prelievo relativi al commercio e alla detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione venga **rivalutata con cadenza triennale**.

L'**articolo 76** prevede una **proroga di altri sei mesi** (vale a dire **al 25 novembre 2016**) del **termine per l'esercizio della delega**, concessa dall'art. 19, comma 1 della legge n. 161 del 30 ottobre 2014 (Legge europea 2013-*bis*), per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'**inquinamento acustico** prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili.

L'**articolo 77**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede, con la modifica dell'art. 514 del Codice di procedura civile, l'**impignorabilità degli animali di affezione o da compagnia** del debitore, nonché degli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della L. n. 221/2015 clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA (DAL 18 AL 23 GENNAIO 2016)

1) Legge 28 dicembre 2015, n. 221: Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. (Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

2) Decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6: Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE. (Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 2015: Modalità operative per la redazione delle relazioni periodiche in materia di Servizi di interesse economico generale (SIEG). (Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero della Salute - Decreto 11 gennaio 2016: Modifica del decreto 24 aprile 2013, recante: «Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.». (Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Decreto 29 ottobre 2015: Attuazione dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di assegno di disoccupazione (ASDI). (Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 6 novembre 2015: Attuazione degli interventi della Sezione speciale «Progetti di ricerca e innovazione» del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. (Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 23 dicembre 2015: Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese. (Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Decreto 24 dicembre 2015: Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale. (Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Decreto 11 gennaio 2016: Integrazioni e modificazioni al decreto 15 luglio 1986, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. (Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10) Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale – Decreto 31 luglio 2015: Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche giovanili volto a promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi per agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abilitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi. (Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

11) Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7: Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67. (Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

12) Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8: Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. (Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

13) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 13 gennaio 2016: Termini e modalità per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese universitarie, alle spese funebri, alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e alle spese per interventi volti alla riqualificazione energetica, ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata. (Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **UNIONE EUROPEA** **(DAL 18 AL 23 GENNAIO 2016)**

1) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione del 21 gennaio 2016, relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 15/51 del 22 gennaio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

*Non so come la pensi tu, ma il **Dalai Lama** la pensa così:*

Nessuno è nato
sotto una **CATTIVA STELLA.**
Ci sono semmai uomini che
GUARDANO MALE IL CIELO.

BUONA GIORNATA !